

## Novità fiscali del 9 settembre 2011 tra cui impresa familiare e contribuenti minimi, altre modifiche in manovra salvadeficit, depositi doganali e fiscali

Pubblicato il 9 settembre 2011

Decreto salvadeficit: sì del Senato alla manovra economica tra cui all'aumento dell'IVA al 21%; produzione combinata di energia e calore: nota delle Dogane su accertamento e liquidazione imposta; regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA; impresa familiare non è di ostacolo all'ingresso nel regime dei contribuenti minimi; modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni; INPS: verbali da consegnare ai genitori al più presto per ottenere a scuola le ore di sostegno

### Indice:

- 1) Decreto di ferragosto: Sì dell'Aula alla manovra economica e all'aumento dell'Iva
- 2) Produzione combinata di energia e calore: nota delle Dogane su accertamento e liquidazione imposta
- 3) Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini Iva
- 4) L'impresa familiare non è di ostacolo all'ingresso nel regime dei contribuenti minimi
- 5) Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni
- 6) Inps: verbali da consegnare ai genitori al più presto per ottenere a scuola le ore di sostegno

### 1) Decreto di ferragosto: Sì dell'Aula alla manovra economica e all'aumento dell'Iva

Nella seduta di mercoledì 7 settembre 2011, con 165 voti favorevoli, 141 contrari e 3 astenuti, l'Assemblea del Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del DDL n. 2887 di conversione in Legge del **D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il provvedimento è adesso passato all'esame della Camera dei deputati.

Correlato alla manovra finanziaria per il 2012, il DDL anticipa gli effetti di correzione dei saldi e rafforza le misure contenute nella manovra di luglio per conseguire il pareggio di bilancio nel 2013 anziché nel 2014.

Le ultime misure, decise nella tarda sera del 07 settembre 2011 dal Consiglio dei Ministri, prevedono l'aumento dell'Iva al 21%, un prelievo del 3% sui redditi superiori ai 300.000 euro, l'anticipo al 2014 dell'innalzamento graduale da 60 a 65 anni dell'età pensionabile delle donne che lavorano nel settore privato.

Altre misure contenute nel maxi-emendamento del Governo, che recepisce diverse modifiche approvate in Commissione bilancio ma non la norma sulla certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, prevedono tagli alla spesa dei Ministeri per 6 miliardi, un prelievo del 5% e del 10% sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici superiori ai 90.000 e ai 150.000 euro, la revisione della spesa storica e l'accorpamento degli enti previdenziali, la delega per la riforma dell'assistenza, il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione fiscale.

### **Aumento dell'Iva**

L'aliquota ordinaria dell'Iva passa dal 20% al 21%. La novità si applica dal giorno in cui entrerà in vigore la Legge di conversione.

Per fare fronte all'aumento dell'aliquota ordinaria di un punto, il legislatore ha dovuto anche modificare il valore per l'ottenimento dell'imponibile al 21% dei corrispettivi assoggettati alla nuova aliquota ordinaria, passando dall'attuale 120 al futuro 121.

In particolare, il maxi-emendamento ha riscritto per intero il comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 633/72, che secondo prima lettura, consente per il prosieguo soltanto l'utilizzo del metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi.

Difatti, in relazione alla nota procedura di "scorporo" dell'IVA, in sede di liquidazione periodica, che devono effettuare i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuati da tali soggetti sono comprensivi d'imposta, in sede di liquidazione è necessario scorporare il tributo:

In atto, l'art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consente di utilizzare due procedure alternative:

- il metodo della percentuale di scorporo (con il quale il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell'aliquota applicabile);
- il metodo matematico (unico metodo che, a parere di dottrina, rimarrà e che assorbe quello sopra indicato).

### **Operazioni ad esigibilità differita con lo Stato**

Inoltre, il maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011 (manovra di ferragosto), contiene una specifica disposizione normativa per disciplinare le operazioni effettuate con lo Stato e gli enti pubblici, per le quali si rende applicabile, quale regime naturale, l'esigibilità differita dell'imposta alla data dell'incasso del corrispettivo (art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/72).

Il legislatore, per evitare che l'aumento dell'aliquota Iva possa colpire anche operazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della modifica normativa dispone che la variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni di cui all'art. 6, comma 5 del DPR 633/72 per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del medesimo Decreto Iva, ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Ciò che conta (affinché possa ancora essere applicata l'aliquota Iva del 20%) è che il documento emesso dal soggetto passivo, per l'operazione effettuata nei confronti di uno degli enti pubblici, sia stato già emesso e registrato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

### **Modifiche anche per il contributo unificato nel contenzioso fiscale**

Come è noto dal 07 luglio 2011 il contributo unificato, anche nel settore tributario, ha sostituito l'imposta di bollo.

Ebbene anche in tale materia il maxiemendamento al D.L. n. 138/2011 ha apportato delle modifiche alla vigente disciplina.

La prima riguarda le conseguenze della mancata indicazione della dichiarazione di valore, che deve essere apposta in calce al ricorso, in modo che la segreteria possa appurare la correttezza del computo del contributo unificato.

Viene stabilito che l'omessa dichiarazione di valore comporta l'applicazione del contributo unificato nella misura massima (€ 1.500 euro).

Inoltre, si prevede anche l'ipotesi in cui la causa sia di valore indeterminabile (pare che il contributo sia dovuto solo nella misura di 120 euro).

Viene anche modificato l'art. 18 del DLgs. 546/92, specificando, come del resto già prevede l'art. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92, che, nel ricorso, occorre indicare la casella PEC della parte, e che, tuttavia, la mancata indicazione di ciò non comporta alcuna inammissibilità.

Infine, viene modificato anche l'art. 22 del DLgs. 546/92: Con la costituzione in giudizio, si dovrà depositare una nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

### **Addizionali comunali IRPEF per scaglioni di reddito**

Infine, in materia di IRPEF, i Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

## **2) Produzione combinata di energia e calore: Nota delle Dogane su accertamento e liquidazione imposta**

In materia di produzione combinata di energia elettrica e calore presso officine elettriche di cogenerazione con l'accertamento e liquidazione dell'imposta afferente il prodotto, **l'Agenzia**

**delle Dogane** ha pubblicato la **nota** Protocollo **n. 75649 / R.U. del 06 settembre 2011**, al fine di dirimere dei quesiti posti (da talune Direzioni regionali ed interregionali) circa la corretta modalità di accertamento, e della conseguente liquidazione dell'imposta, dei prodotti energetici utilizzati contemporaneamente per uso combustione e per produzione di energia elettrica presso officine elettriche nelle quali operano impianti di cogenerazione.

A consuntivo annuo, l'esercente l'officina di cogenerazione è tenuto a fornire all'Ufficio, oltre alla dichiarazione di immissione in consumo dell'energia elettrica (dalla quale si evince l'energia elettrica prodotta), la comunicazione dell'energia termica utile prodotta nell'esercizio finanziario, quale risulta dalle letture del relativo contatore.

L'Ufficio, sulla base di tali dati, procede alla determinazione degli eventuali conguagli di imposta sul prodotto energetico impiegato nella cogenerazione.

Nell'impossibilità tecnica di installare il predetto contatore del calore, le percentuali di ripartizione del prodotto energetico tra gli impegni fiscalmente rilevanti possono essere valutate, in prima approssimazione, per quanto concerne l'uso combustione, tramite il rapporto tra la potenza termica nominale del cogeneratore e la potenza nominale (termica + elettrica) complessivamente disponibile e, per quanto concerne la produzione di elettricità, tramite il rapporto tra la potenza elettrica nominale del cogeneratore (o delle utenze allacciate, come da denuncia d'officina, nel caso di autoproduttore sconnesso dalla rete elettrica) e la predetta potenza nominale complessiva.

Qualora si ricorra ai predetti parametri basati sulla potenza, l'Ufficio acquisirà la documentazione necessaria per effettuare i relativi controlli a posteriori, richiedendo apposita relazione asseverata da tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine professionale contenente il calcolo delle predette percentuali di ripartizione nonché i motivi che impediscono la misura diretta del calore disponibile.

In tali casi, resta fermo l'obbligo per il titolare dell'officina elettrica di cogenerazione di dichiarare, ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs. n.504/95, le variazioni relative agli impianti di pertinenza ed, in particolare, nel caso specifico, quelle che comportino un aumento della potenza termica superiore al 10 % di quella presa a base per la predetta ripartizione.

In assenza di contatore del calore a servizio del cogeneratore l'esercente l'officina presenta all'Ufficio, a consuntivo annuo, oltre alla dichiarazione di immissione in consumo dell'energia elettrica (dalla quale si evince l'energia elettrica prodotta), una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000 dell'energia termica disponibile prodotta nel precedente esercizio finanziario, fornendo le relative modalità di calcolo (quali, ad esempio, somma del calore fatturato all'utenza; calcolo del fabbisogno termico delle utenze allacciate quale risulta da apposita certificazione energetica, ecc.).

Sulla base di tali dati, l'Ufficio procede all'effettuazione di eventuali conguagli di imposta sul prodotto energetico nonché alla revisione delle percentuali di ripartizione dello stesso tra uso combustione e per produzione di elettricità, qualora si denoti un consumo effettivo annuo in uso combustione superiore del 10% rispetto a quello valutato sulla base delle percentuali medesime.

### **3) Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini Iva**

Dogane: Necessaria la garanzia per l'immissione in libera pratica dei beni in deposito. Le modifiche che hanno introdotto i nuovi adempimenti avranno efficacia a decorrere dal prossimo 12 settembre (lunedì).

Riguardo la disciplina del deposito I.V.A. per la custodia di beni nazionali e comunitari, **l'Agenzia delle Dogane**, con la **nota informativa n. 84920 del 7 settembre 2011**, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando le modalità di implementazione della nuova procedura.

Il D.L. n. 70 del 2011 (cd. Decreto sviluppo) ha, infatti, introdotto alcune modifiche all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, che regola l'istituto del deposito Iva per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso.

Si tratta di una particolare misura anti-frode, che consiste nell'imporre specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l'immissione in libera pratica di merci d'importazione destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura cautelativa introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell'imposta da parte del soggetto che procede all'estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall'importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell'Iva relativi ai beni estratti.

La citata Agenzia nella suddetta nota evidenzia i due seguenti casi:

#### **L'estrattore coincide con colui che procede all'immissione**

Nel caso di coincidenza, il soggetto effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.

#### **L'estrattore non coincide con colui che procede all'immissione**

Viceversa, nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all'estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell'operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Cioè, per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l'estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di Iva, dimostrando di aver

regolarmente registrato l'autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito Iva siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l'osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

#### **4) L'impresa familiare non è di ostacolo all'ingresso nel regime dei contribuenti minimi**

Il titolare di una impresa individuale, sia pure sotto forma di impresa familiare, può accedere al regime dei contribuenti minimi. A ciò non è di ostacolo che la moglie sia iscritta ai soli fini previdenziali.

Lo ha chiarito la **Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro**, con il **parere n. 19 del 08 settembre 2011**, emesso a seguito di quesito posto dal titolare di una impresa individuale che ha iscritto all'Inps la propria moglie in qualità di collaboratore familiare senza, tuttavia, avere formalmente costituito l'impresa familiare.

In particolare, è stato chiesto se in tale caso sia possibile accedere al regime dei minimi.

Dal canto suo, la citata Fondazione ha risposto che, sostanzialmente, il problema non sussiste, poiché sia nel caso l'impresa familiare sia stata formalizzata sia nell'ipotesi che l'impresa familiare sia irregolare (cioè sia sorta senza stipula di atto notarile), l'imprenditore in questione può accedere nel regime dei contribuenti minimi.

Afferma la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, che "l'impresa familiare resta a tutti gli effetti un soggetto individuale esercente attività d'impresa, e il rapporto che si instaura con il collaboratore familiare non può essere equiparato né a un rapporto di lavoro dipendente, né ad un rapporto di collaborazione, secondo i criteri giuslavoristici vigenti".

D'altro canto, la stipula notarile dell'atto di impresa familiare è solo condizione essenziale per la deducibilità fiscale del compenso pagato al collaboratore dell'impresa familiare.

Inoltre, precisa ulteriormente la suddetta Fondazione, dal lato previdenziale i contributi Inps relativi al collaboratore familiare "saranno determinati e versati dal titolare in base al minimale contributivo poiché, stante l'identità tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale, in assenza di imputazione del reddito imputabile al collaboratore, non vi è base imponibile sulla quale calcolare il contributo a percentuale".

#### **Deduzione fiscale del compenso**

Nel medesimo parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro viene, infine, segnalato, che, nel regime dei minimi, per il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 20% se ne deve fare interamente carico il titolare anche riguardo la parte di utile dell'impresa attribuito al

collaboratore familiare.

Peraltro, l'attribuzione fiscale del reddito al collaboratore può avvenire soltanto se siano attentamente osservati i seguenti adempimenti (oltre alla presenza di atto pubblico o di scritture privata autenticata occorre che):

- Dalla dichiarazione dei redditi di ciascun collaboratore familiare deve risultare

l'attestazione di aver prestato la sua attività in modo continuativo e prevalente;

- dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore deve risultare l'attestazione che le quote di partecipazione agli utili distribuite ai collaboratori sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

- dalla dichiarazione dei redditi di ciascun collaboratore familiare deve risultare

l'attestazione di aver prestato la sua attività in modo continuativo e prevalente.

## **5) Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni**

La Consob, con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati deliberate dall'Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 28 giugno 2011.

Le Istruzioni al Regolamento sono state conseguentemente modificate. Le modifiche, illustrate nell'Avviso di Borsa n. 15222 del 2 settembre 2011, entreranno in vigore il 19 settembre 2011.

Tra le principali novità, avverte la **nota Assonime del 08 settembre 2011**, rientrano le modifiche riguardanti il sistema di controllo di gestione, il segmento MTA International e l'esclusione dal segmento Star.

Per quanto riguarda il sistema di controllo di gestione, le nuove disposizioni non modificano la nozione del sistema di controllo di gestione, ma ridefiniscono compiti e responsabilità nel processo di valutazione e attestazione nei confronti di Borsa Italiana.

Si richiede all'emittente di attestare in sede d'ammissione a quotazione, l'adozione di un sistema di controllo di gestione.

L'emittente è tenuto ad adottare un sistema di controllo di gestione, a predisporre un Memorandum, approvato dal proprio organo amministrativo, in cui descrive il sistema, individuando le eventuali criticità dello stesso e a rilasciare a Borsa Italiana una dichiarazione i cui contenuti ripercorrono quanto oggi dichiarato dallo sponsor.

Lo sponsor, sulla base di un esame del Memorandum, della dichiarazione dell'emittente e delle risultanze dell'analisi di conformità effettuata dalla società di revisione o da altro soggetto qualificato, dichiara a Borsa Italiana di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere che l'emittente non abbia adottato un sistema di controllo di gestione conforme a quanto descritto dall'emittente nel Memorandum e che le eventuali criticità evidenziate nel Memorandum non siano incompatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana.

La dichiarazione dello sponsor si riferisce al momento in cui è presentata la domanda d'ammissione.

A tal fine, lo sponsor si avvale delle verifiche di conformità condotte da una società di revisione o da altro soggetto qualificato individuato dallo sponsor e incaricato congiuntamente con l'emittente, in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza.

Per quanto concerne il segmento MTA International, anche a seguito delle richieste provenienti dagli emittenti che hanno dimostrato interesse per l'ammissione su MTA anziché su MTA International, si modifica l'attuale segmentazione del mercato limitando l'ammissione su MTA International ai soli casi di domanda da parte di un operatore o su iniziativa di Borsa Italiana.

Per conseguenza, laddove la domanda di ammissione sia presentata dall'emittente, si applicheranno le regole generali in tema di ammissione su MTA.

Si modifica, inoltre, il Regolamento prevedendo l'esclusione dal segmento Star di società che vi appartengono, laddove risultino essersi verificati fatti che siano in "sostanziale contrasto con il pieno rispetto degli elevati standard caratteristici del segmento Star e che possano incidere negativamente sulla reputazione del segmento" stesso.

L'esclusione di tali società dal segmento Star è mantenuta fino al momento in cui la causa sottostante tale esclusione non venga a cadere.

La conseguente riammissione al segmento Star potrebbe quindi avvenire con il ripristino delle condizioni "normali" e a seguito di una nuova richiesta da parte della società, ma senza dover attendere un anno per la riammissione al segmento.

Resta inteso che la società esclusa dal segmento Star non perderebbe lo status di società quotata e rimarrebbe quotata sul mercato MTA.

## **6) Inps: Verbali da consegnare ai genitori al più presto per ottenere a scuola le ore di sostegno**

Individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap al fine della programmazione delle ore di sostegno.



Su tale delicata questione **l'Inps** ha dedicato il **messaggio n. 17344 del 07 settembre 2011**.

Com'è noto, le istanze presentate dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni ai fini dell'individuazione degli stessi come soggetti in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.C.M. n. 185/2006, necessitano di una lavorazione in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire la programmazione, da parte dei competenti provveditorati, delle ore di sostegno.

In attesa dell'implementazione della procedura INVCIV2010 allo scopo di consentire l'individuazione e la relativa trattazione delle domande presentate in base alla legge n. 104/1992, valide anche ai fini dell'applicazione del citato D.P.C.M. n. 185/2006, le Sedi, su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni, dovranno - se necessario per il rispetto dei tempi dettati dall'art. 2 del D.P.C.M. - procedere con priorità all'esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva.

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l